



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(GENTILONI SILVERI)**

di concerto con il Ministro dell'interno (ALFANO)

con il Ministro della giustizia (ORLANDO)

con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)

e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (POLETTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 2015

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 26 agosto 2014

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	7
Analisi tecnico normativa	»	8
Disegno di legge	»	11
Testo dell'Accordo in lingua ufficiale e facente fede	»	13

ONOREVOLI SENATORI. - 1. *Finalità.* - L'accordo in oggetto è finalizzato a consentire, nel rispetto della normativa vigente nei due Paesi, lo svolgimento di un'attività lavorativa autonoma o subordinata da parte dei familiari dei membri delle Rappresentanze uruguayane in Italia e presso la Santa Sede e di quelle italiane in Uruguay (si tratta di funzionari diplomatici, funzionari consolari di carriera, membri del personale tecnico e amministrativo, ad esclusione degli impiegati locali). I familiari delle suddette categorie di personale sono tutelati dalle Convenzioni di Vienna sulle Relazioni diplomatiche e consolari, rispettivamente del 1961 e del 1963, dal diritto internazionale consuetudinario e pattizio, che estendono loro privilegi e immunità previste per i membri delle Rappresentanze straniere accreditate.

2. *Motivazioni e contesto economico e sociale del provvedimento.* - L'attuale contesto delle relazioni diplomatiche, in rapida evoluzione, assegna ai familiari (coniuge e figli) dei membri delle Rappresentanze accreditate in ogni Paese un ruolo diverso da quello previsto nel passato. Tali persone sono oggi inserite pienamente nel contesto del Paese ricevente e possono contribuire, attraverso lo svolgimento di un'attività lavorativa, allo sviluppo del sistema economico e sociale locale, senza per questo venire meno al proprio ruolo istituzionale in qualità di familiari del personale accreditato.

D'altro canto, la concessione di tale opportunità, riportando nell'ambito del diritto privato la presenza e l'attività di queste persone all'interno dell'ordinamento del Paese ospitante, non può che affiancarsi ad una limitazione delle prerogative che ammettendo delle eccezioni alla giurisdizione locale.

Allo stesso tempo, è necessario prevedere dei precisi meccanismi che, pur assicurando adeguate modalità di ingresso nel Paese, consentano ai destinatari dell'accordo di prestare attività lavorative dopo aver ottenuto le necessarie autorizzazioni e l'espletamento delle pratiche amministrative previste.

Negli ultimi anni si è dunque registrato nella comunità internazionale un forte e crescente interesse per la stipula di accordi che consentano ai familiari del personale inviato all'estero presso le rappresentanze diplomatico-consolari di svolgere un'attività lavorativa. E ciò a dimostrazione del fatto che nel mondo occidentale lo svolgere un'attività professionale è considerato un elemento importante non solo sotto il profilo degli aspetti economici e sociali ma anche sotto quello, più attinente alla sfera psicologica, della realizzazione della personalità dell'individuo.

Le aspirazioni dei Paesi esteri ben si conciliano con l'interesse di questa Amministrazione a favorire l'attività lavorativa dei familiari dei nostri funzionari accreditati nelle rappresentanze all'estero. E ciò anche in considerazione della congiuntura economica mondiale che per molti Paesi europei vede ormai difficile il mantenimento all'estero di un nucleo familiare monoreddito.

3. *Struttura e contenuti generali dell'Accordo.* - La struttura del provvedimento, redatto in due originali in spagnolo e in italiano, consta di un titolo, di un preambolo introduttivo, che individua le Parti contraenti e le finalità, e di corpo suddiviso in otto articoli con una numerazione progressiva, alcuni dei quali prevedono partizioni interne in commi numerati, rubricati come segue:

Art. 1. - Oggetto dell'Accordo.

Art. 2. - Procedura di autorizzazione in Italia.

Art. 3. - Procedura di autorizzazione nella Repubblica Orientale dell'Uruguay.

Art. 4. - Applicazione della normativa locale.

Art. 5. - Immunità.

Art. 6. - Limiti all'autorizzazione.

Art. 7. - Soluzione delle controversie.

Art. 8. - Entrata in vigore, durata e denuncia.

L'accordo prevede sia modalità di autorizzazione allo svolgimento delle attività lavorative che appropriati meccanismi giuridici di limitazione della sfera di applicazione delle immunità dalle giurisdizioni civile, amministrativa e penale per gli atti compiuti nel prestare tali attività. L'accordo prevede infatti meccanismi sanzionatori finalizzati ad impedire ogni genere di abuso derivante dalla qualità di familiare di membro di una Rappresentanza straniera che, in quanto tale, gode della speciale tutela personale disciplinata dalle Convenzioni di Vienna citate ed in generale dal diritto internazionale consuetudinario e pattizio.

Mentre tali esenzioni e le modalità di ingresso nel nostro Paese (ad esempio con visto diplomatico, e così via) non consentirebbero ai destinatari dell'accordo in questione di svolgere un'attività lavorativa in Italia, il testo di accordo elaborato tra le Parti prevede procedimenti che autorizzano allo svolgimento di attività lavorative, rispetto alle quali entrerà in funzione una «sospensione» del regime di immunità tesa a tutelare l'ordinamento italiano (e uruguayano) ed il principio di uguaglianza dei lavoratori di fronte alla legge.

Le immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa previste per i familiari a carico dei funzionari stranieri dalle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 e sulle relazioni consolari del 1963 e dagli altri accordi internazionali vigenti sono infatti escluse limitatamente agli

atti compiuti nell'esercizio dell'attività lavorativa e per le questioni derivanti dalla medesima. Per quanto riguarda l'immunità dalla giurisdizione penale, in caso di reato commesso nell'esercizio dell'attività lavorativa da un familiare che gode di tale immunità, lo Stato inviante darà seria considerazione alla richiesta di rinuncia all'immunità presentatagli dallo Stato ricevente e il responso dovrà essere trasmesso nel più breve termine possibile. Qualora non si verificasse la rinuncia all'immunità, lo Stato inviante dovrà considerare il richiamo del funzionario, oltre che la revoca dell'autorizzazione al lavoro concessa al familiare.

I familiari ai quali sarà consentito lo svolgimento di un'attività lavorativa dovranno rispettare la normativa interna di ciascuno Stato in materia fiscale, di sicurezza sociale e del lavoro e gli accordi bilaterali e multilaterali vigenti tra i due Paesi.

L'autorizzazione potrà essere negata a coloro che risultino aver lavorato nel Paese accreditario illegalmente o a coloro che abbiano commesso violazioni in materia fiscale e di sicurezza sociale. L'autorizzazione non potrà essere altresì concessa al fine di salvaguardare la sicurezza nazionale.

4. *Passi salienti dell'iter dell'Accordo.* - Agli inizi del 2012 la Parte uruguayana ha proposto la stipula di un'intesa bilaterale formulata sulla base della reciprocità per consentire ai familiari del personale in servizio presso le rispettive rappresentanze diplomatico-consolari di poter svolgere un'attività lavorativa nei due Paesi. Nel frattempo era stato intrapreso un esercizio di chiarificazione con le altre competenti Amministrazioni italiane in merito ad alcuni aspetti della materia, per poter riavviare l'iter di ratifica di alcuni accordi già a suo tempo firmati e per riprendere o comunque iniziare il dialogo con i Paesi che avevano manifestato l'interesse alla conclusione di un'intesa sull'argomento. Il modello di accordo redatto dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con il contributo

delle altre competenti Amministrazioni italiane all'uopo interpellate (Ministeri dell'interno, del lavoro, della giustizia, dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate), ha dunque costituito la base negoziale per i successivi contatti con l'Uruguay.

Frutto di un proficuo ed articolato negoziato tra le Parti, il testo di accordo illustrato recepisce le istanze formulate dalla Parte

uruguayana tenendo in debita considerazione gli indirizzi espressi dai suddetti Dicasteri italiani, con particolare riferimento alle categorie di soggetti destinatari dell'accordo, alle procedure di autorizzazione al lavoro, al rispetto della normativa locale in materia fiscale, lavoro e sicurezza sociale, nonché al delicato tema delle immunità dalla giurisdizione del Paese ricevente.

RELAZIONE TECNICA

L'applicazione del presente provvedimento non implica maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il provvedimento infatti non prevede nuove attività rispetto a quelle già correntemente svolte dalle competenti Amministrazioni, né derivano maggiori spese o minori entrate a carico della finanza pubblica dai benefici riconosciuti con l'Accordo in oggetto.

La verifica di bilancio e relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

13 MAR. 2015



ANALISI TECNICO NORMATIVA

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO***1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.***

Il presente intervento normativo soddisfa l'esigenza di rafforzare le relazioni diplomatiche tra i due Paesi.

I familiari dei membri delle Rappresentanze accreditate possono contribuire, attraverso lo svolgimento di un'attività lavorativa, allo sviluppo del sistema economico e sociale locale, senza per questo venire meno al proprio ruolo istituzionale in qualità di familiari del personale accreditato.

D'altro canto la concessione di tale opportunità, riportando nell'ambito del diritto privato la presenza e l'attività di queste persone all'interno dell'ordinamento del Paese ospitante, non può che affiancarsi ad una limitazione delle prerogative che ammettono delle eccezioni alla giurisdizione locale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale fa riferimento alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 e alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963, ambedue ratificate con legge 9 agosto 1967, n. 804.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Non si ravvisa alcun impatto diretto su leggi e regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali. Il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde ad un preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento normativo si riferisce a relazioni tra Stati di cui all'articolo 117, comma 2, lettera a), della Costituzione e pertanto non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non emergono profili di incompatibilità.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Trattandosi di ratifica di un trattato internazionale non risulta possibile la previsione di delegificazione né di strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano progetti di legge vertenti la materia all'esame del Parlamento.



9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario e si allineano con quanto già previsto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali in materia.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti l'intervento.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali e si allineano con quanto già previsto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali in materia.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia delle Comunità europee relativamente ad analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non si hanno notizie in merito ad indirizzi giurisprudenziali e pendenza di giudizi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non si ha notizia di analoghi Accordi stipulati da altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non si introducono nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non è stata adottata la tecnica della novella.



4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non vi sono deleghe aperte.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

L'esecuzione dell'Accordo non richiede l'adozione di atti normativi e non presenta specificità che possano incidere sul quadro normativo vigente.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche.

Per la predisposizione dello schema di atto normativo sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso dell'Amministrazione.



DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 26 agosto 2014.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO
FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA
ORIENTALE DELL'URUGUAY RIGUARDANTE LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVA DA PARTE
DEI FAMILIARI CONVIVENTI DEL PERSONALE
DIPLOMATICO, CONSOLARE E TECNICO
AMMINISTRATIVO**

La Repubblica Italiana e la Repubblica Orientale dell'Uruguay, qui di seguito denominate le "Parti", desiderando concludere un Accordo al fine di facilitare lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari che convivono con il personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e consolari dello Stato Inviante sul territorio dello Stato ricevente, hanno convenuto quanto segue.

**Articolo 1
Oggetto dell'Accordo**

1. I familiari facenti parte del nucleo familiare e che convivono con un funzionario diplomatico, funzionario consolare di carriera o membro del personale tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e consolari della Repubblica Orientale dell'Uruguay nella Repubblica Italiana e della Repubblica Italiana nella Repubblica Orientale dell'Uruguay potranno essere autorizzati dallo Stato ricevente a svolgere un'attività lavorativa di tipo autonomo o subordinato nel territorio di quest'ultimo, in conformità con le disposizioni del presente Accordo e sulla base del principio di reciprocità.

2. L'espressione "familiari" del capoverso precedente designa:

I) i coniugi non separati;



- II) i figli di età compresa tra i 18 e i 26 anni a carico o non in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento;
 - III) i figli diversamente abili a prescindere dalla loro età; facenti parte del nucleo familiare che convivono con un funzionario diplomatico, funzionario consolare di carriera o membro del personale tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e consolari.
3. Questo beneficio non si applica ai familiari del personale assunto localmente dalle Missioni diplomatiche e consolari.
4. Il suddetto beneficio si estenderà ugualmente ai familiari del predetto personale delle Rappresentanze accreditate presso la Santa Sede.

Articolo 2

Procedura di autorizzazione in Italia

1. L'Ambasciata della Repubblica Orientale dell'Uruguay invierà una Nota Verbale al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana informandolo del nome del familiare presente in Italia che ha ricevuto un'offerta di lavoro alla quale intende corrispondere, includendo una breve descrizione della natura di tale attività.
2. Nel caso si tratti di attività lavorativa subordinata, il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana darà comunicazione alla predetta Rappresentanza del proprio assenso all'avvio della procedura per l'instaurazione del rapporto di lavoro. Successivamente, il datore di lavoro, richiamandosi all'Accordo, potrà assumere direttamente il lavoratore in base alla normativa vigente in Italia.
3. L'Ambasciata della Repubblica Orientale dell'Uruguay informerà prontamente il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana della conclusione, da parte del familiare, dell'attività lavorativa subordinata autorizzata. Nel caso in cui il familiare desideri intraprendere una nuova attività lavorativa o riprendere un'attività lavorativa già conclusa, l'Ambasciata della Repubblica Orientale dell'Uruguay dovrà formulare una nuova richiesta di autorizzazione ai sensi del presente accordo.



4. Nel caso in cui l'attività lavorativa sia autonoma, l'Ambasciata della Repubblica Orientale dell'Uruguay invierà una Nota Verbale al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana, informandolo del nome del familiare presente in Italia che intende intraprendere un'attività lavorativa autonoma, includendo una breve descrizione della natura di tale attività. Il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana, verificato che la persona in questione rientri nelle categorie definite dal presente accordo, sentiti i Dicasteri competenti, darà comunicazione alla predetta Rappresentanza del proprio assenso.

5. L'Ambasciata della Repubblica Orientale dell'Uruguay informerà prontamente il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana della conclusione, da parte del familiare, dell'attività lavorativa autonoma autorizzata.

Articolo 3

Procedura di autorizzazione nella Repubblica Orientale dell'Uruguay

1. L'Ambasciata della Repubblica Italiana invierà una Nota Verbale alla Direzione di Protocollo e Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Orientale dell'Uruguay, informandolo del nome del familiare presente in Uruguay che ha ricevuto un'offerta di lavoro di suo interesse, includendo una breve descrizione della natura di tale attività.

2. Nel caso si tratti di attività lavorativa subordinata, la Direzione di Protocollo e Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Orientale dell'Uruguay darà comunicazione alla predetta Rappresentanza del proprio assenso all'avvio della procedura per l'instaurazione del rapporto di lavoro. Successivamente, il datore di lavoro, richiamandosi all'Accordo, potrà assumere direttamente il lavoratore in base alla normativa vigente in Uruguay.

3. L'Ambasciata della Repubblica Italiana informerà prontamente la Direzione di Protocollo e Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Orientale dell'Uruguay la conclusione, da parte di un familiare, dell'attività lavorativa subordinata autorizzata. Nel caso in cui un



familiare desideri intraprendere una nuova attività lavorativa o riprendere

un'attività lavorativa già conclusa, l'Ambasciata della Repubblica Italiana dovrà formulare una nuova richiesta di autorizzazione ai sensi del presente accordo.

4. Nel caso in cui l'attività lavorativa sia autonoma, l'Ambasciata della Repubblica Italiana invierà una Nota Verbale alla Direzione di Protocollo e Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Orientale dell'Uruguay, informandolo del nome del familiare presente in Uruguay che intende intraprendere un'attività lavorativa autonoma, includendo una breve descrizione della natura di tale attività. La Direzione di Protocollo e Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Orientale dell'Uruguay, dopo aver verificato che la persona in questione rientri nelle categorie definite dal presente accordo, sentiti i Ministeri competenti, darà comunicazione alla predetta Rappresentanza del proprio assenso.

5. L'Ambasciata della Repubblica Italiana informerà immediatamente la Direzione di Protocollo e Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Orientale dell'Uruguay della conclusione, da parte di un familiare, dell'attività lavorativa autonoma autorizzata.

Articolo 4

Applicazione della normativa locale

1. Le Parti convengono che i familiari che hanno ottenuto l'autorizzazione ad intraprendere l'attività lavorativa saranno assoggettati alla normativa vigente nello Stato ricevente in relazione a questioni derivanti da tale attività in materia tributaria, di sicurezza sociale e del lavoro. Non vi saranno restrizioni in quanto alla natura o al tipo di attività che verrà svolta, salvo i limiti costituzionali e legali contemplati nell'ordinamento giuridico dello Stato ricevente.

2. Le Parti convengono che, per le attività lavorative o professionali per le quali si richiedano qualifiche particolari, sarà necessario che il familiare convivente adempia alle norme che regolano l'esercizio di tali attività nello Stato ricevente.

3. Questo Accordo non implica il riconoscimento di titoli e gradi di studio tra i due Stati.



4. Per quanto attiene alle materie trattate nel presente articolo si fa riferimento a quanto disposto nella normativa interna di ciascuno Stato e agli Accordi bilaterali o multilaterali vigenti fra i due Stati.

Articolo 5 Immunità

1. Qualora i familiari che svolgono un'attività lavorativa in conformità del presente Accordo godano di immunità dalla giurisdizione dello Stato ricevente ai sensi della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, o in virtù di altro accordo internazionale applicabile, si conviene che le immunità dalla giurisdizione civile ed amministrativa e dall'esecuzione di sentenze o provvedimenti in campo civile e amministrativo siano sospese limitatamente agli atti compiuti nell'esercizio dell'attività lavorativa suddetta.
2. Qualora i familiari che svolgono un'attività lavorativa in base al presente Accordo godano di immunità dalla giurisdizione penale in conformità ai suddetti accordi internazionali e siano accusati di un reato commesso durante l'esercizio di tale attività lavorativa, darà priorità lo Stato inviante, alla considerazione della richiesta di rinuncia presentatagli dallo Stato ricevente al fine del perfezionamento di tale rinuncia.
3. Le Parti concordano che tale rinuncia all'immunità dalla giurisdizione penale non può essere intesa come riferita anche all'immunità dall'esecuzione della sentenza, per la quale dovrà essere richiesta una rinuncia espresa. In tale caso, la Parte ricevente darà seria considerazione ad una richiesta di rinuncia all'immunità dall'esecuzione della sentenza riguardante un familiare autorizzato allo svolgimento di un'attività lavorativa.
4. In tutti i casi previsti dal presente articolo, l'esame della richiesta e il responso dello Stato inviante dovranno avvenire nel più breve termine possibile. Qualora non si verificasse la rinuncia, potranno essere considerati il richiamo e la revoca dell'autorizzazione.



Articolo 6

Limiti all'autorizzazione

1. Le Parti convengono che l'autorizzazione a svolgere un'attività nello Stato ricevente terminerà non appena il beneficiario cesserà di avere lo status di familiare convivente e sarà concessa per un periodo non superiore alla durata della missione del funzionario diplomatico, funzionario consolare di carriera o membro del personale tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e consolari.
2. L'autorizzazione sarà subordinata alla condizione che il lavoro non sia riservato per legge solo ai cittadini dello Stato ricevente. Essa non potrà essere concessa alle persone che abbiano lavorato illegalmente nello Stato ricevente o vi abbiano commesso violazioni alle leggi o ai regolamenti in materia fiscale e di sicurezza sociale. L'autorizzazione potrà essere altresì negata per motivi attinenti alla sicurezza nazionale.

Articolo 7

Soluzione delle controversie

Le controversie fra le Parti risultanti dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Accordo saranno risolte per via diplomatica.

Articolo 8

Entrata in vigore, durata e denuncia

1. Il presente Accordo entrerà in vigore 60 (sessanta) giorni successivamente alla data dell'ultima Nota con cui le Parti contraenti si saranno reciprocamente comunicate l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine previste dai rispettivi ordinamenti interni. Le Parti si impegnano ad adottare prontamente le misure che si rendessero necessarie per l'applicazione del presente Accordo.



2. Il presente Accordo avrà durata illimitata; ciascuna delle Parti potrà notificare in qualsiasi momento per iscritto e per via diplomatica la sua decisione di denunciarlo. La denuncia avrà effetto dopo tre mesi a partire dalla data della suddetta notifica.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 26 agosto 2014 in due originali in italiano e in spagnolo, tutti i testi facenti egualmente fede.

Per la Repubblica Italiana

Per la Repubblica Orientale
dell'Uruguay

Il Sottosegretario di Stato
Mario Giro

L'Ambasciatore
Alberto Breccia



